

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 17 GIUGNO 1881

cato dell'ufficiale di stato civile; ma io desidererei si aggiungesse che la perdita dei diritti civili e politici debba risultare da sentenza passata in giudicato, appunto perchè non si facciano nel corso dell'anno altre variazioni all'infuori di quelle che non danno luogo a questioni.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Vaccelli.

**VACCHELLI.** Io ho sollevato questa questione perchè realmente mi pare che a questo riguardo vi sia una lacuna nella legge. È certo necessario che sia ben chiaro, al momento in cui i comizi sono convocati, quali sono quelli che hanno diritto di votare e quali no. Io non intendo già che quando un individuo venga chiamato sotto le armi o vada poi in licenza, si debba, cancellare od iscrivere nelle liste. No; intendo che in apposita finca la Giunta debba fare annotazione che l'individuo, in data del giorno tale è passato sotto le armi, in data del giorno tal altro è ritornato libero a casa sua. Perchè pare a me che con queste indicazioni l'ufficio elettorale potrebbe sapere se un individuo abbia diritto o no di votare. Poichè mi consentirà l'onorevole relatore che non basta che la lista elettorale indichi la qualità della persona. Anzitutto non è affatto necessario che indichi la sua qualità di soldato, poichè uno può essere iscritto nelle liste per titolo d'istruzione o per censo; e poi, ancorchè sia indicata la qualità di soldato, non è detto se è sotto le armi, o a casa, o in altro luogo qualsiasi. Ma l'onorevole Zeppa osserva che come si provvede nei casi di morte e nel caso di persone che per sentenza di Corte di appello, ecc., possono essere stati esclusi dal diritto elettorale, così si provvederà anche in questo, a mezzo dell'ufficio elettorale od a mezzo anche della Camera quando avvengono le elezioni e vi sieno contestazioni.

Ma, signori, si hanno i documenti per provare queste cose. Come fa invece l'ufficio elettorale a sapere se un dato individuo sia o non sia sotto le armi? È una cosa tutt'altro che facile a sapersi. Non è certo sufficiente l'indicazione dell'età, perchè vi sono quelli della prima categoria, quelli della seconda, quelli che fanno l'anno di volontariato in un'epoca ed età diversa da quella in cui fanno il militare coloro che non adempiono in tali modi a questo servizio.

A me pare che in qualche maniera si debba provvedere a questa lacuna della legge, e che, votato l'articolo 36, ci precluderemmo l'adito ad un provvedimento qualunque, poichè stabiliremmo che non si può fare nessuna modificazione alle liste, all'infuori di quelle all'articolo 36 precisate.

Se la Commissione crede meritevole di esame questo quesito che io le ho proposto, può doman-

dare di rimandare ad altra seduta la decisione sopra questo articolo, per presentarci quelle proposte che crederà del caso.

Se io non arrivo a persuaderla che il quesito merita di essere considerato, rinunzio a presentare un emendamento.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

**CHIMIRRI.** Prendo a parlare per dichiarare che il pensiero dell'onorevole Morini ha suggerito alla Commissione la dizione dell'articolo 36. La Camera se ne persuaderà confrontandolo coll'articolo 53 della vecchia legge, ch'era così concepito: « fino alla revisione dell'anno successivo non potranno farsi a tali liste altre variazioni, fuori di quelle che fossero ordinate in virtù di decreti proferiti nelle forme stabilite negli articoli che seguono, od in conseguenza del decesso degli elettori, o per causa di perdita per essi incorsa dei diritti civili e politici in virtù di sentenza passata in giudicato. »

In quest'articolo non era detto chi avesse a fare le variazioni delle quali si parla.

Questa lacuna sollevò nella pratica dati e dispute infinite, a dirimere le quali l'articolo 36 nettamente prescrive, che tali variazioni siano eseguite a cura della Giunta municipale. Di maniera che, mantenendo saldo il principio della permanenza delle liste, ed ammesse in via di eccezioni le modifiche per decesso o per perdita dei diritti civili e politici pronunziate per sentenza, si toglie ogni dubbio sul tempo e sull'autorità competente ad eseguirle. Sotto l'impero della vecchia legge è accaduto sovente che ad elezione compiuta il candidato soccombente od i suoi fautori reclamavano alla Giunta parlamentare contro il computo dei voti, ed esibendo tardivamente o all'ufficio centrale, o alla Camera atti comprovanti la morte di parecchi elettori iscritti, giunsero ad infirmare la proclamazione già fatta. Questo non avverrà per l'avvenire, perchè la Giunta curerà, in tempo prossimo alle elezioni, di cancellare dalle liste gli elettori, che dopo la definitiva approvazione di esse fossero morti o avessero perduto i diritti civili e politici, e se gli interessati non le presenteranno a tempo i documenti, o non ecciteranno la sua diligenza, gli uffici elettorali non potranno, sotto qualsiasi pretesto, indurvi alcuna variazione. Ecco quale è stato il concetto della Commissione nel modificare l'articolo 53 della legge vigente. (*Mormorio a sinistra*)

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Domando di parlare. Mi meraviglio immensamente!

**CHIMIRRI.** L'onorevole guardasigilli pare mi contraddica e non accetti l'interpretazione da me data all'articolo 36. S'egli vorrà riscontrare i verbali, si